

STATUTO CONTRAM S.P.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO- CAPITALE.

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), nonché del libro V, titolo V, capo V, del Codice civile, una società per azioni denominata CONTRAM s.p.a. e nel prosieguo indicata anche come "la Società".

Per quanto concerne i rapporti sociali, si intende domicilio degli azionisti quello risultante da libro dei soci. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio di amministrazione a cura del socio stesso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 2 SEDE LEGALE

La sede della Società è a Camerino (MC).

La Società potrà istituire, in Italia e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, sedi secondarie, filiali, agenzie, recapiti ed uffici distaccati. La Direzione della Società risiede nella sede legale.

ART. 3 DURATA

La durata della Società è determinata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria una o più volte.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

La Società, in conformità dell'articolo 113 del decreto legislativo 2000 n.267 e sue successive modificazioni, ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarietà e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

Per i servizi accessori alla attività sociale di cui al primo comma, si intendono i seguenti

- a. l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- b. il noleggio di autoveicoli;
- c. l'assunzione di rappresentanze e di deposito merci;
- d. la gestione di agenzie di viaggi e l'assunzione di compartecipazioni in iniziative turistiche e alberghiere;
- e. la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
- f. l'assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili, ascensori in servizio pubblico e simili, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali ferrovie, tranvie, metropolitane, impianti a fune e simili, ivi comprese tutte le attività e gli esercizi commerciali connessi;
- g. la gestione dei trasporti scolastici;
- h. la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- i. la progettazione e realizzazione della segnaletica stradale;
- j. la rimozione coatta dei veicoli;
- k. la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto, e degli altri servizi connessi alla attività principale.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate o collegate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purché nel rispetto dell'art.2361 del codice civile e senza che ciò comporti sollecitazioni al pubblico.

La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto

sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi; potrà inoltre ricevere contributi e finanziamenti da enti pubblici e privati nel rispetto delle previsioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre aziende o società fornitrici di servizi pubblici.

Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Sono comunque tassativamente escluse tutte le attività di cui agli artt. 106 e 113 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'attività fiduciaria di gestione mediante operazioni sui valori mobiliari, per conto proprio o di terzi ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.1966.

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di 2.806.707,00 (duemilioniottocentoseimilasettecentosette/00)euro, diviso in numero 2.806.707 azioni di 1,00 euro ciascuna in valore nominale.

Il capitale sociale può esser diminuito ai sensi del Codice civile o aumentato, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dallo statuto, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e crediti, ai sensi del Codice civile.

I versamenti sugli aumenti di capitale potranno farsi per decimi, dei quali almeno il 25% sarà versato all'atto della sottoscrizione e gli altri dietro richiesta dell'Organo di Amministrazione.

A carico dei morosi nei versamenti decorrerà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse al tasso legale e trascorsi sessanta giorni saranno applicabili le disposizioni di legge al riguardo.

ART. 6 AZIONI

Le azioni sociali sono nominative ed indivisibili.

Fino alla prima scadenza del 31 dicembre 2014 i soci presenti al momento della trasformazione originaria in società per azioni, ad esclusione della Provincia di Macerata, non potranno vendere più del 15 % (quindici per cento) delle loro azioni.

La Provincia di Macerata potrà vendere subito tutte le proprie azioni.

La eventuale quota di capitale sociale di proprietà degli operatori privati non potrà superare complessivamente il 25% (venticinque per cento) del capitale totale.

Nel caso ci fosse un trasferimento di azioni per atto tra vivi, spetta agli altri soci, il diritto di prelazione sull'acquisto, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute nella Società, in conformità alla seguente disciplina:

- il socio che intenda vendere tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, così come risultanti dal libro soci, nonché all'organo amministrativo della Società, a mezzo raccomandata a.r. nella quale dovrà indicare l'ammontare della partecipazione azionaria in vendita, il prezzo, le modalità di pagamento, le generalità dell'acquirente eventualmente già individuato; entro 30 giorni dall'atto pubblico di cessione, il socio dovrà inviare alla Società copia del rogito onde verificare la rispondenza tra la comunicazione di cui in argomento ed il rogito notarile. In caso di non coincidenza tra i due documenti la cessione del pacchetto azionario è da considerarsi nulla ed improduttiva di effetti giuridici;
- gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante accettazione dell'offerta da notificare, sempre con raccomandata a.r., al socio cedente e all'organo amministrativo della Società non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'offerta;
- qualora più soci esercitino ritualmente e nei termini indicati il diritto di prelazione, le loro accettazioni dovranno considerarsi come pervenute contemporaneamente e la partecipazione azionaria posta in vendita sarà tra loro suddivisa in proporzione delle azioni già possedute, salva l'applicazione del limite di cui al quarto comma di questo articolo;

- qualora su parte della quota azionaria in vendita non venga esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, questa verrà in subordine offerta in prelazione ai soci che hanno già esercitato il diritto di prelazione e sarà tra loro suddivisa in proporzione alle azioni già possedute computando per la proporzione anche le azioni oggetto del diritto di prelazione esercitato nella fase precedente;
- qualora, dopo il passaggio di cui al punto precedente, rimangano azioni non sottoscritte dai soci, queste verranno offerte in "prelazione" a Comunità Montane e/o Comuni della Provincia di Macerata, scelti dal venditore, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, la quale nell'ipotesi di diniego del consenso, avrà l'obbligo di designare uno o più compratori, da scegliersi tra le Comunità Montane e/o i Comuni della Provincia di Macerata, che acquistino la suddetta quota azionaria; nel caso in cui l'acquisto non venga perfezionato entro trenta (30) giorni dalla designazione il consenso si intende prestato;
- qualora su tutta o su parte della quota azionaria in vendita non venga esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, dopo aver esperito tutta la procedura sopra prevista, e non vi siano acquirenti tra le Comunità Montane e/o i Comuni della Provincia di Macerata il diritto di prelazione spetta ai dipendenti, ai dirigenti e agli amministratori della società, mediante accettazione dell'offerta da notificare al socio cedente ed all'organo amministrativo della società non oltre il termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell'offerta all'albo della sede della società; i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori della società, anche congiuntamente, dovranno acquistare l'intera quota azionaria disponibile per la vendita;
- il diritto di prelazione di cui sopra spetta anche in ipotesi di cessione per atto tra vivi e a titolo oneroso di diritti di opzioni; in questo caso tuttavia i termini per l'accettazione della proposta non potranno eccedere il termine stabilito ai sensi dell'art. 2441 C.C. per l'esercizio dei diritti posti in vendita.

La Società non potrà procedere ad annotazioni al libro soci, alla emissione e intestazione di certificati azionari a favore di soggetti acquirenti di azioni o diritti di opzione, ove non sia stato rispettato il procedimento di cui sopra per l'esercizio del diritto di prelazione; più in generale non potrà riconoscere alcuna legittimazione all'esercizio dei diritti societari relativamente ad acquisti di azioni o diritti di opzione eseguiti nell'inosservanza o violazione delle regole sopra imposte per il trasferimento, per cui gli acquisti stessi, se eseguiti in dispregio del diritto di prelazione, saranno inefficaci e inopponibili alla Società.

ART. 7 POSSESSO AZIONI ED ELEZIONE DOMICILIO

Il possesso delle azioni porta di pieno diritto l'adesione allo statuto sociale, l'accettazione delle operazioni precedenti della Società e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee regolarmente costituite.

Porta inoltre l'elezione di domicilio presso la sede della Società per tutti i rapporti con la medesima e l'accettazione del Foro di Camerino per ogni controversia con la Società e fra soci.

ART. 8 OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COLLEGIO SINDACALE

ART. 9 ASSEMBLEA: DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E LUOGO DI CONVOCAZIONE

All'assemblea generale possono intervenire gli azionisti che abbiano adempiuto alle formalità indicate nell'art. 2370 del Codice Civile.

L'assemblea può essere convocata anche in località diverse da quelle dove la società ha sede, purché in Italia.

ART. 10 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti.

Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 11 RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni azionista può farsi rappresentare, ai sensi e nel rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile, nell'assemblea mediante semplice delega scritta, anche in calce al biglietto di ammissione.

La delega, è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea generale straordinaria ha luogo quante volte l'organo di amministrazione ritenga opportuno di convocarla o quando ne sia richiesta la convocazione a norma dell'art. 2367 del Codice Civile.

ART. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti previsti dall'art. 2364 del Codice Civile, sugli indirizzi di pianificazione strategica di medio e lungo termine e sulla concessione di garanzie ipotecarie su immobili già di proprietà della società.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti di cui agli artt. 2365, 2487 del Codice Civile e con le modalità negli stessi fissate.

ART. 14 MODALITA' DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso potrà contenere anche il luogo, l'ora e il giorno dell'assemblea di seconda convocazione, qualora in prima convocazione andasse deserta, a norma dell'art. 2369, capoverso primo, del Codice Civile.

L'avviso deve essere spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio Sindacale.

Il deposito delle azioni fatto per la prima assemblea vale anche per la seconda, se non sia stato ritirato. Si reputano regolarmente costituite le assemblee comunque riunite e nelle quali risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale.

ART. 15 REGOLARITA' ASSEMBLEE E VALIDITA' DELIBERE

Le assemblee ordinarie e straordinarie in prima convocazione sono regolarmente costituite e validamente deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2368 C.C.; in seconda convocazione le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite e deliberano in conformità a quanto disposto dall'art. 2369 C.C., comma terzo e quarto.

Qualora nell'avviso di convocazione non sia stato indicato il giorno della seconda convocazione l'assemblea deve essere riconvocata ai sensi dell'art. 2369, comma secondo C.C., nel rispetto dei termini ivi previsti è regolarmente costituita e delibera sempre in conformità ai commi terzo e quarto della disposizione di legge indicata.

ART. 16 FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, qualora non intervenga un notaio, ed ha la primaria funzione di redigere il processo verbale.

L'assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori, con votazione palese.

ART. 17 MODALITA' DI VOTO IN ASSEMBLEA

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che sia richiesta la votazione per appello nominale da tanti soci che rappresentino la maggioranza delle azioni intervenute.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese o con altre modalità di volta in volta approvate dall'assemblea stessa, e comunque mai contrarie a disposizioni di legge.

ART. 18 PROCESSO VERBALE

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

In esso devono essere riassunte, su richiesta di soci, le loro dichiarazioni. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Tutti i verbali delle assemblee debbono essere inseriti per ordine cronologico in apposito registro.

ART. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di tre ovvero cinque membri, compreso il Presidente, secondo le possibilità previste dalla legge in relazione all'entità del capitale sociale interamente versato.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sulla composizione dell'organo di amministrazione prima di procedere alla nomina e, in caso di scelta di organo a composizione collegiale, dovrà appartenere al genere umano meno rappresentato, il numero di componenti previsto dalle norme di legge vigenti al momento.

Gli amministratori devono essere scelti tra persone dotate di particolari cognizioni tecniche e di esperienza professionale in materia di trasporti e/o società commerciali.

La mancata partecipazione di un amministratore a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica.

ART. 20 NOMINA ED EMOLUMENTI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'assemblea determinare gli emolumenti a favore degli amministratori, anche per particolari incarichi, quando non si applica il secondo comma dell'art. 2389 C. C.

Agli amministratori compete un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

ART. 21 CARICHE INTERNE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice Presidente vicario, i quali restano in carica per la durata del mandato come amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare Amministratore delegato il Presidente dello Stesso, determinandone i poteri nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e l'eventuale compenso, con l'osservanza delle norme di legge e di statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può affidare con possibilità di revoca in ogni momento a singoli Consiglieri l'esercizio di particolari funzioni amministrative; in tale caso il compenso per le funzioni particolari espletate dagli amministratori interessati, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Lo stesso Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche all'esterno della Società, che svolge tale funzione anche per le sedute della Assemblea i cui verbali non debbono essere redatti da un notaio.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico possono nominare sia un direttore generale, che uno o più direttori di specifici settori.

ART. 22 LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 23 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, agli amministratori ed ai sindaci effettivi.

In caso di urgenza, la convocazione può esser effettuata con telegramma, fonogramma, telefax o e-mail da spedirsi almeno un giorno libero prima della seduta.

ART. 24 VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALE

Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmarsi ad opera del Presidente e del segretario.

ART. 25 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, sono loro riconosciute - per il raggiungimento degli scopi sociali - tutte le facoltà che non siano tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno pertanto facoltà, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo, di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui anche ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, purché senza fine di collocamento, di fare operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro Ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti o ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, su compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

ART. 26 RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

La firma e la rappresentanza potranno spettare anche al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e/o al Consigliere Delegato o ai Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito delle funzioni a loro delegate.

ART. 27 RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori non hanno altra responsabilità all'infuori di quelle previste dal Codice Civile. Si applicano le disposizioni dell'art. 2390 e seguenti C.C.

ART. 28 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme del Codice Civile fermo restando che in ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni di legge vigenti al momento in materia di riparto tra i generi. I nuovi amministratori cessano con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà subito procedersi alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del Consiglio.

ART. 29 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, soci o non soci eletti dall'assemblea, che designa il Presidente. L'assemblea nomina inoltre due sindaci supplenti.

Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà appartenere al genere umano meno rappresentato il numero di componenti previsto dalle norme di legge vigenti al momento.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I Revisori sono rieleggibili per un secondo triennio.

ART. 30 POTERI COLLEGIO SINDACALE

I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge, durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Ai sindaci spetta anche il controllo contabile della società ai sensi dell'art 2409 bis, terzo comma del Codice civile.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti da corrispondere al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 2402 C. C.

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, UTILI, FONDO DI RISERVA.

ART. 31 DURATA ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 32 BILANCIO

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio, da compilarsi ad opera dell'Organo di Amministrazione secondo le norme stabilite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il termine di cui al precedente comma può essere protratto a 180 giorni ai sensi del secondo comma dell'art. 2364 del C.C..

Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci almeno 30 giorni prima del giorno in cui sarà tenuta l'Assemblea e, unitamente alla relazione dei sindaci, dovrà essere depositato nella sede della società in visione ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

ART. 33 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dedotti i fondi di ammortamento e le indennità di anzianità del personale dipendente, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% al fondo di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il rimanente ai soci in proporzione all'ammontare delle rispettive azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato presso la sede della Società nel termine che fisserà l'assemblea, o presso altre casse indicate dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'.

ART. 34 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della Società, sia per decorso del termine della sua durata, sia in via anticipata, così come previsto dall'art. 2484 del C.C., l'Assemblea generale straordinaria nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni e i poteri, ferme le disposizioni degli artt. 2485 e seguenti del Codice Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 COMPETENZA ESCLUSIVA

Tutte le controversie attinenti l'attività societaria saranno di esclusiva competenza del Foro di Camerino.

ART. 36 AFFIDAMENTO SERVIZI

La società può essere affidataria dei servizi rientranti nell'oggetto sociale in tutte le forme di legge, ivi compresa la cosiddetta forma "in house" in conformità alle vigenti norme.

ART. 37 RINVIO

Per tutto ciò che non sia contemplato nel presente statuto dovranno applicarsi le norme del Codice Civile e quelle delle leggi e regolamenti in vigore.